

# Nuove Cattedre per i docenti delle professioni sanitarie?

*a cura della redazione*

14

L'argomento è oggetto di ampio interesse, tanto da registrare 3 diverse proposte: dopo la prima del Ministero della Salute pubblicata sul Sole 24 Ore Sanità del 26 gennaio 2010 ha fatto seguito quella della Conferenza dei Corsi di Laurea presentata al meeting di Chieti il 15 e 16 maggio 2010 sui **"Docenti Aziendali"** (D.A).

Nel frattempo un'altra proposta è stata avanzata dal Presidente del CUN Andrea **Lenzi** il 12 maggio a livello generale per tutte le varie aree disciplinari che prevede l'istituzione della figura di **Docente Tecnico-Professionale** con una specifica qualificazione nei vari campi del sapere tecnico identificata mediante la costituzione di appositi **Settori Tecnico Professionali (STP)**, identificati dal CUN all'interno delle Aree (livello 2).

Tutte e tre le proposte mirano a "valorizzare" il ruolo di circa 3.000 professionisti sanitari impegnati nelle varie attività didattiche fin dal 1996 nei Diplomi Universitari e dal 2001 nei rispettivi 461 corsi di laurea, attualmente ripartiti su 781 sedi. L'obiettivo da raggiungere è unanimemente chiaro e condiviso, mancano invece indicazioni circa

la tempistica e le procedure dei tre progetti, che in ogni caso meriterebbero di essere inglobati in una proposta unica per il successivo atto legislativo del Governo.

Potrebbe peraltro rientrare nell'ambito del DDL n. 1905 del Ministro dell'Università, Mariastella **Gelmini**, del 25 novembre 2009 approvato il 19 maggio scorso dalla VII Commissione Cultura e Istruzione del Senato. Il provvedimento è stato trasmesso dell'Aula del Senato per iniziare l'esame dall'8 giugno.

Si conferma così la normativa vigente dal 1997 in relazione di Diplomi Universitari delle Professioni sanitarie, definita da parte del Ministero dell'Università il 14 luglio e il 12 dicembre 1997, secondo cui:

**"La ratio della norma è quella di favorire all'interno delle strutture ove si svolge la formazione, le competenze tecnico professionali, proprie delle specifiche professioni, a prescindere dall'appartenenza al ruolo del Servizio Sanitario Nazionale o Universitario".**

*Fonte (Mastrillo, mail informative)*

## I DETTAGLI DELLA PROPOSTA DAL MINISTERO DELLA SALUTE

Infermieri, tecnici, riabilitatori avranno una corsia preferenziale per accedere alla docenza universitaria e soprattutto saranno equiparati in tutto e per tutto ai "professori" degli atenei.

A indicare la strada è una proposta di legge elaborata dal ministero della Salute ora all'esame di associazioni e sindacati che prevede un nuovo stato giuridico per insegnamento e ricerca da tutor a presidenti di corso che provengano dalle professioni sanitarie dipendenti dagli ospedali. L'area funzionale «docenza e ricerca» comprenderebbe tutte le funzioni che riguardano le attività dei corsi universitari per le professioni sanitarie relative sia al tirocinio che alla docenza degli insegnamenti teorici.

Ecco la bozza dell'articolato proposto dal Ministero e in discussione (fonte Il sole24ore sanità):

1. Il Servizio sanitario nazionale, oltre ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione stabiliti dalla legge n. 833 del 23 dicembre 1978, contribuisce alla ricerca biomedica, infermieristica-ostetrica e degli altri settori sanitari, nonché alle attività di didattica delle professioni sanitarie.
2. La formazione universitaria delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, svolgendosi, per effetto del terzo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo 502/92, all'interno dei servizi e presidi delle Aziende e Istituzioni sanitarie, viene svolta, di norma, da docenti dipendenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.
3. Al fine di valorizzare il ruolo dei docenti dipendenti del Servizio sanitario nazionale è modificato, con la presente legge lo stato giuridico delle professioni sanitarie, così come disciplinato dall'art. 6 della legge 43/06 al fine di coniugare l'esigenza del riconoscimento della loro funzione di docenza con la loro accresciuta professionalità raggiunta nelle attività di tutela della salute, in continua evoluzione scientifica e tecnologica.
4. All'articolo 6 della legge 43/06 è aggiunto il successivo comma: «e) istituita per ognuna delle articolazione di cui ai precedenti commi le seguenti aree funzionali: clinica, gestionale, docenza e ricerca».
5. La collocazione del professionista sanitario in una delle tre aree di cui al precedente punto 4. è disposta, con atto motivato dell'azienda o istituzione sanitaria, dalla quale dipende, al termine del primo triennio successivo all'assunzione, sulla base dei posti disponibili e sulla base del possesso di requisiti culturali e professionali predeterminati, definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale che prevederà e regolerà, altresì, la mobilità orizzontale nelle diverse aree da parte del dipendente in possesso dei requisiti previsti, sia a seguito di una sua motivata richiesta che per effetto di processi di riorganizzazione aziendale.
6. L'area funzionale "Docenza e ricerca" comprende tutte le funzioni attinenti alle attività dei corsi universitari per le professioni sanitarie relative sia al tirocinio che alla docenza degli insegnamenti teorici. Al personale appartenente a quest'area, in relazione alla funzione di competenza svolta, è attribuito il termine di: tutor, coordinatore di anno di corso di laurea, professore, direttore di corso di laurea, presidente di corso di laurea.
7. L'incarico di docente a un dipendente da aziende e istituzioni sanitarie, è attribuito, in sede di conferimento di primo incarico, per la durata da tre a cinque anni ed è confermato a tempo indeterminato, superato tale periodo positivamente, quale incarico di professore di corso di laurea di professione sanitaria, se si tratta di un appartenente alle professioni sanitarie infermieristica-ostetrica, tecnica, della riabilitazione e della prevenzione è collocata all'interno dell'area funzionale "docenza e ricerca" di cui al punto 6 del presente articolo, sino a mutarsi delle condizioni soggettive e oggettive sulla base dei criteri stabiliti dai protocolli Regioni/Università, definiti a seguito di consultazione con le Organizzazioni sindacali del comparto contrattuale di riferimento; con la medesima procedura saranno stabiliti i criteri e la procedura per la verifica triennale sull'attività svolta di docente che, se negativa, può prevedere anche la revoca motivata dell'incarico d'insegnamento.
8. I professori dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, dipendenti da aziende e istituzioni sanitarie, e incaricati a tempo indeterminato, sulla base delle procedure di cui al precedente punto, partecipano con una loro rappresentanza al Consiglio di facoltà, e con i medesimi diritti e doveri dei professori di ruolo dipendenti dalle Università, in linea e nel rispetto della specificità indicata dal terzo comma dell'art. 6 del D.Lgs. 502/92, all'attività dei corsi di laurea.

